

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 253

del 10-2-2021

O G G E T T O

Contratto per l'esecuzione di prestazioni infettivologiche tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Casa di Cura Villa Berica S.r.l.

Proroga dal 01/01/2021 al 30/04/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 289

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 985 del 15/07/2020, l'U.L.SS. rinnovava con la Casa di Cura un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica e Malattie Infettive.

In vero, a causa dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della sanità già a far data dal 30/01/2020 e da successivi Decreti Ministeriali nazionali, la Casa di Cura aveva chiesto all'Azienda di includere nel rapporto di collaborazione anche la branca di malattie infettive limitatamente al periodo decorrente dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020.

Con successiva nota prot. 10343 del 29/01/2021 la Casa di Cura ha chiesto la proroga del rapporto di collaborazione nella branca di malattie infettive scaduto il 31/12/2020 per ulteriori quattro mesi, con scadenza fissata al 30/04/2021;

L'U.L.SS. ha verificato la disponibilità del Direttore dell'Unità Operativa Malattie Infettive interessata e coinvolta dal rapporto di collaborazione e che svolgerà le prestazioni con le modalità previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

Tanto premesso, si propone di approvare la proroga del contratto per l'esecuzione di prestazioni nella branca di Malattie Infettive dal 1/01/2021 al 30/04/2021, alle condizioni e modalità descritte nell'accordo allegato, parte integrante del presente atto".

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la proroga del contratto per l'esecuzione di prestazioni diverse nella branca di Malattie Infettive dal 1/01/2021 al 30/04/2021, con la Casa di Cura Villa Berica S.r.l. di Vicenza, alle condizioni precisate nell'accordo allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale,
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2021 al conto di ricavo 5107100 - *Prestazioni verso Case di Cura Private*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione del contratto di cui al punto 1;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-2-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO DI PROROGA DEL CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI IN BRANCHE DIVERSE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dott. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),

E

La Casa di Cura Villa Berica S.r.l., di seguito denominata anche "Casa di Cura", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Capparozzo, 10 – partita IVA n. 02933770246, legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato dr. Marco Dal Brun, (nato a Padova il 17/11/1971 Cod. Fisc. DLBMRC71S17G224G)

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1299 dell'11/10/2017, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica.
- la Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota del 17 febbraio 2020, ha chiesto il rinnovo biennale del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS. scaduto il 31/12/2019 a favore dei propri utenti;
- Nelle more della conclusione dell'accordo di rinnovo, con successiva nota del 19/05/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19,

dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della sanità già a far data dal 30/01/2020 e da successivi Decreti Ministeriali nazionali, la Casa di Cura ha chiesto all'Azienda di includere nel rapporto di collaborazione anche la branca di malattie infettive ma limitatamente al periodo decorrente dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020;

- Con successiva nota prot. n. 10343 del 29/01/2021, la Casa di Cura chiedeva la proroga del rapporto di collaborazione nella branca di malattie infettive scaduto il 31/12/2020 per ulteriori quattro mesi, con scadenza fissata al 30/04/2021;

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità del Direttore dell'Unità Operativa Malattie Infettive interessata e coinvolta dal rapporto di collaborazione e che svolgerà le prestazioni con le modalità previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'U.L.SS. si impegna a garantire, per i pazienti ricoverati presso la Casa di Cura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Prestazioni infettivologiche a chiamata da eseguirsi sulla base dell'effettiva necessità correlata all'emergenza sanitaria e alla diffusione del virus Covid-19, nei limiti massimi di n. 3 ore ad accesso. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da virus Covid_19, che potrebbe compromettere l'accesso in sicurezza presso la Casa di Cura, visto anche il considerevole impegno del personale dell'U.L.SS. sul fronte istituzionale, in luogo degli accessi "diretti", le prestazioni infettivologiche potranno svolgersi anche in

modalità di video/teleconsulto. Tale modalità alternativa sarà concordata dalle Parti in base alle effettive necessità.

Art. 2 - Rapporti economici

Per le prestazioni infettivologiche di cui all'art. 1, la Casa di Cura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. la tariffa di € 350,00 ad accesso e di € 100,00 a video/teleconsulto.

Art. 3 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei confronti della Casa di Cura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura.

La Casa di Cura nomina l'U.L.SS. "Responsabile del trattamento dei dati".

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari di dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Casa di Cura, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Responsabilità

La Casa di Cura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri derivanti dall'attività oggetto del presente contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc.

L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed i pazienti.

Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra U.L.S.S. e la Casa di Cura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L'U.L.SS., nell'ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui alla DGRV 573/2011 *“Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi”* e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni provocati nell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, fatta salva l'azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in capo all'operatore.

La Casa di Cura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura per sinistro o serie di sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti ricoverati presso

Casa di Cura e temporaneamente presenti presso le strutture dell'U.L.SS. per le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 6 – Durata

Il presente accordo di proroga ha validità dal **01/01/2021 al 30/04/2021** in considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della diffusione del virus Covid-19.

Il presente accordo potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 7 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura , ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R.

	26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.	
	Art. 10 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto approvato e sottoscritto.	
	Vicenza,	
	per la Casa di Cura Villa Berica S.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n. 8
	L'AMMINISTRATORE DELEGATO	IL COMMISSARIO
	_____	_____
	<i>(Marco Dal Brun)</i>	<i>(Giovanni Pavesi)</i>
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 5 "Responsabilità".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per la Casa di Cura Villa Berica S.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n. 8
	L'AMMINISTRATORE DELEGATO	IL COMMISSARIO
	_____	_____
	<i>(Marco Dal Brun)</i>	<i>(Giovanni Pavesi)</i>